

REGOLAMENTO (CEE) N. 2291/83 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti 47 (codice 0470), originari del Perù, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti 47 (codice 0470), il massimale è

fissato a 17 tonnellate; che alla data dell'8 agosto 1983 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari del Perù, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Perù,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 14 agosto 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Perù:

Codice	Categoria	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimece (1983)	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0470	47	53.06 53.06 A	53.06-21; 25; 31; 35; 51; 55; 71; 75 53.06-11; 15	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto: Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto: Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 92.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1983.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente
